

## DOCUMENTO TECNICO

### APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il comma 668 della L. 147/2013 prevede quanto segue:

*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*

I comuni che intendono applicare la tariffa puntuale corrispettiva dovranno procedere all'approvazione del regolamento entro la data del **31/12/2020**.

I Comuni che non possano procedere all'approvazione del regolamento entro la data del 31/12/2020 ma che volessero tuttavia avviare la tariffazione puntuale, potranno procedere alla sua approvazione entro la data del **15/1/2021** procedendo, preliminarmente, a comunicare al gestore da parte del legale rappresentante dell'ente la volontà di avviare la tariffazione puntuale entro la data del **31/12/2020** specificando che l'approvazione del regolamento avverrà entro la data del 15/1/2021. Resta inteso che l'eventuale approvazione del regolamento successiva alla data del 31/12/2020 viene effettuata nella completa responsabilità del Comune anche con riferimento ai profili di legittimità che potrebbero comportare criticità nella fase di riscossione e dei rapporti con gli utenti.

In sede di prima applicazione del Reg.to approvato è opportuno che i Comuni includano nella parte dell'allegato 1 (Composizione della tariffa) relativa alle utenze domestiche il passaggio relativo ai litri minimi secondo la sottoindicata dicitura:

Utenze domestiche

(...)

Qvb: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, *definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi annui pari a 1.000, salvo diversa determinazione in sede di approvazione delle tariffe annuali sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio*

(...)

Ed il passaggio seguente nella parte relativa al calcolo della tariffa utenze non domestiche:

Calcolo della Quota Variabile per le utenze non domestiche con metodo puntuale:

(...)

Qvb: Quota Variabile di Base (canone di attivazione del servizio)

È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota base del costo variabile del servizio è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque corrispondere al gestore come conferimento minimo di rifiuti indifferenziati e viene definita in funzione della tipologia di contenitore del rifiuto indifferenziato in dotazione, salvo diversa determinazione in sede di approvazione delle tariffe annuali sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio, secondo il seguente schema:

Volume contenitore (lt)	Litri minimi annui
40	480
120	960
240	1.920
360	2880
1.100	8.800

(...)

#### FATTURAZIONE

Per evidenti ragioni di ordine finanziario la fatturazione del 2021 verrà effettuata dal gestore in acconto prendendo come riferimento l'annualità 2019. Successivamente all'approvazione dei PEF 2021 il gestore procederà alla fatturazione dei relativi conguagli entro il 2021. L'eventuale conguaglio della quota variabile verrà fatturato con la prima fatturazione del 2022.

#### COSTI OPERATIVI INCENTIVANTI

In relazione alla necessità di procedere alla copertura di nuovi costi non previsti nei dati di fonte contabile certa del 2019 il gestore potrà procedere alla definizione di COI secondo quanto previsto dall'art. 8 del MTR, con integrazione del parametro rho al fine di garantire l'integrale riconoscimento.

#### COSTI DI COMPETENZA COMUNALE

Nelle ipotesi in cui il PEF preveda il finanziamento di specifiche attività di gestione del ciclo dei rifiuti effettuate direttamente dai comuni, il gestore procederà al trasferimento dei relativi fondi a consuntivo da effettuarsi alla data del 31/12/2021. Il trasferimento dei fondi avverrà previa emissione di specifica fattura da parte del Comune.

#### CAMPAGNA INFORMATIVA

Il gestore si impegna in tempi rapidi ad avviare una opportuna campagna di informazione volta a comunicare agli utenti le nuove modalità di determinazione e riscossione della TARIC da effettuarsi preferibilmente in due steps, la prima di livello base, la seconda in corso di anno più approfondita.